

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: **Polizza RCT/O n. 1917197 – Sin. ANC/19/013 - Tribunale Civile di Ancona R.G. n. 1106/2022 – Sentenza n. 2170/2025 – Provvedimenti conseguenti (Prat. 2021/013/C)**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della S.O. Gestione Economico-Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Prendere atto della sentenza n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025 dal Tribunale Civile di Ancona a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 1106/2022 - di cui è cenno nel documento istruttorio - notificata il 24/04/2026 dall'attore (i dati personali sono sottratti alla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ex D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. UE 679/2016) per il tramite del legale fiduciario.
2. Dare mandato alla SO Gestione Economico Finanziaria di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 579.099,20 (cinquecentosettantanovemilanovantanove/20), in esecuzione di quanto disposto dalla suddetta sentenza, come di seguito specificato:
 - € 544.122,51 a titolo di sorte capitale, interessi e rimborso spese in favore dell'attore, da corrispondere mediante bonifico bancario sul relativo conto corrente;
 - € 34.976,69 in favore dell'Avv. Gennaro Eufemia, quale procuratore antistatario, come risultante dalla sentenza, a titolo di compensi professionali e spese di lite, da corrispondere mediante bonifico bancario sul relativo conto corrente;
3. Dare atto che la spesa complessiva di € 579.099,20 (cinquecentosettantanovemilanovantanove/20) verrà contabilizzata nel Bilancio di Esercizio 2026, all'atto della relativa liquidazione, al conto co.ge. 02.02.03.01.11 "Fondo Rischi per Franchigia Assicurativa" utilizzando le disponibilità di quanto appositamente accantonato in fase di redazione delle scritture di assestamento al Bilancio di Esercizio dell'anno 2020 (autorizzazione di spesa n. 1 sub. 158 anno 2020 – UA 10C10).



4. Riservarsi, in caso di esito favorevole del pendente giudizio di appello proposto dall'Azienda, il diritto di ripetere le somme versate in favore della controparte, come sopra indicate.
5. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R. 19/22 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 39, comma 8, L.R. 19/22).

IL DIRETTORE GENERALE
(Armando Marco Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Cinzia Cocco)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Claudio Martini)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

S.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. avente ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Art. 282 c.p.c. "Esecuzione provvisoria"

Art. 93 c.p.c. "Distrazione delle spese"

Legge Regionale n. 19 del 08 agosto 2022 avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale."

Determina del Direttore Generale n. 459 del 16 dicembre 2010 avente ad oggetto "Conferimento della



delega ai Dirigenti aree Amministrativa, professionale e tecnica per l'adozione di atti dirigenziali e modalità di formalizzazione delle determinine"

Determina Dirigenziale n. 244 del 17 marzo 2017 avente ad oggetto "1555PA - Procedura aperta - CIG 6965861A56 - Affidamento della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera - Determina a contrarre n. 67/DG/2017 – Aggiudicazione".

Motivazione

Con Determina Dirigenziale n. 244 del 17/03/2017 veniva aggiudicata alla Compagnia Assicurativa Lloyd's la Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (polizza n. 1917197).

Con missiva acquisita al prot. n. 29448 del 24/04/2019 l'istante (i dati personali sono sottratti alla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ex D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. UE 679/2016) inviava formale richiesta di risarcimento per presunti danni relativi a prestazioni sanitarie ricevute presso questa Azienda (sinistro identificato al n. ANC/19/013 – prat. 2021/013/C).

Con nota prot. n. 32368 del 08/05/2019 la suddetta istanza risarcitoria veniva comunicata, nei termini di polizza, alla Compagnia Assicurativa.

In data 31/01/2021, con nota acquisita al prot. n. 8521 del 01/02/2021, l'istante, tramite il proprio legale, notificava all'Azienda ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale Civile di Ancona (R.G. n. 5863/2020). Con determina n. 223/DG del 04/03/2021 veniva conferito all'Avv. Alessandro Serra, legale fiduciario della Compagnia Assicurativa, l'incarico per l'assistenza e la difesa dell'Azienda nel predetto giudizio, con oneri a carico della Compagnia, ai sensi dell'art. 21.

All'esito del procedimento ex art. 696b bis c.p.c. (R.G. n. 5863/2020), i Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati dal Tribunale Civile di Ancona depositavano la relazione peritale definitiva, sulla base della quale l'istante, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni lamentati, in data 31/03/2022 notificava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Ancona (R.G. n. 1106/2022).

Con nota prot. n. 29652 del 04/04/2022 il ricorso veniva inoltrato alla Compagnia assicuratrice che confermava la nomina dell'Avv. Alessandro Serra per la difesa e l'assistenza dell'Azienda nel giudizio de quo, come da determina n. 397/DG del 29/04/2022.

Con sentenza n. 2170/2025, pubblicata il 24/12/2025, a definizione del giudizio iscritto a R.G. n. 1106/2022, il Tribunale Civile di Ancona definitivamente pronunciando così decideva: *"condanna la convenuta Azienda Ospedaliero Universitaria al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di € 479.283,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva e oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di*



*pubblicazione della sentenza al saldo definitivo, nonché al pagamento, a titolo di rimborso spese di € 5.036,14...
Condanna la convenuta Azienda Ospedaliero Universitaria al pagamento, in favore dell'attore dei compensi relativi al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696-bis c.p.c. che liquida in € 406,50 per spese e € 5.916,00, per compensi professionali nonché dei compensi del presente giudizio che liquida in € 634,00 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali; in entrambi i casi oltre accessori di legge sugli importi imponibili e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto a definitivo carico della Azienda Ospedaliero Universitaria. Dichiara integralmente compensate le spese legali tra le restanti parti"*

Si dà atto che nella suddetta sentenza non sono stati evidenziati i rilievi di cui all'art. 9 della Legge n. 24/2017.

La Commissione Valutazione Sinistri, a seguito di attenta disamina, ha ritenuto sussistenti elementi significativi per l'impugnazione della sentenza. La Direzione Aziendale, sulla base della sentenza n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025 dal Tribunale Civile di Ancona, nonché in relazione alle valutazioni espresse dalla Commissione Valutazione Sinistri dell'Azienda, ha autorizzato a procedere all'impugnazione in appello avverso la suddetta sentenza (ID n. 1903153 del 15/01/2026) al fine di richiederne la riforma integrale.

L'Azienda, con l'atto di gravame, provvedeva a formulare, altresì, istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025 dal Tribunale Civile di Ancona. Tuttavia, con ordinanza del 19 maggio 2026, la Corte di Appello di Ancona rigettava la suddetta istanza di sospensione.

Si prende atto che, in esecuzione della sentenza n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025, la scrivente Azienda ha già provveduto alla liquidazione del saldo dei compensi disposti in favore dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati dal Tribunale Civile di Ancona, giusta determina n. 307/DG del 08/04/2026.

Gli artt. 26 e 27 del contratto di polizza n. 1917197 prevedono che i sinistri il cui risarcimento del danno sia inferiore alla SIR o superiore alla SIR per la quota parte di competenza della contraente, o, ancora, per la parte eccedente la SIR nei limiti della franchigia annuale aggregata, vengono liquidati dall'Azienda.

Con il presente atto si provvede, quindi, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025 sopra citata, alla liquidazione dell'importo complessivo di € 579.099,20 (cinquecentosettantanovemilanovantanove/20), come di seguito specificato:

sorte + interessi	€ 539.086,37
rimborso spese	€ 5.036,14
Totale complessivo in favore attore	€ 544.122,51

compenso liquidato in sent. per 696 bis c.p.c	5.916,00
compenso liquidato in sent. per 702 bis c.p.c	€ 22.457,00



tot.	€ 28.373,00
spese generali 15%	€ 4.255,95
bollo	€ 2,00
cassa avvocati (4%)	€ 1.305,24
	€ 33.936,19
spese esenti giudizio 696 bis (come da sentenza)	€ 406,50
spese esenti giudizio 702bis (come da sentenza)	€ 634,00
Totale spese e compensi professionali in favore dell'Avv. Gennaro Eufemia	€ 34.976,69
TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	€ 579.099,20

L'Azienda si riserva il diritto di ripetizione delle somme versate in favore della controparte qualora la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto dall'Azienda, riformi la sentenza di primo grado n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025 dal Tribunale Civile di Ancona.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone di:

1. Prendere atto della sentenza n. 2170/2025 pubblicata in data 24/12/2025 dal Tribunale Civile di Ancona a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 1106/2022 - di cui è cenno nel documento istruttorio - notificata il 24/04/2026 dall'attore (i dati personali sono sottratti alla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ex D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. UE 679/2016) per il tramite del legale fiduciario.
2. Dare mandato alla SO Gestione Economico Finanziaria di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 579.099,20 (cinquecentosettantanovemilannovantanove/20), in esecuzione di quanto disposto dalla suddetta sentenza, come di seguito specificato:
 - € 544.122,51 a titolo di sorte capitale, interessi e rimborso spese in favore dell'attore, da corrispondere mediante bonifico bancario sul relativo conto corrente;
 - € 34.976,69 in favore dell'Avv. Gennaro Eufemia, quale procuratore antistatario, come risultante dalla sentenza, a titolo di compensi professionali e spese di lite, da corrispondere mediante bonifico bancario sul relativo conto corrente;



3. Dare atto che la spesa complessiva di € 579.099,20 (cinquecentosettantanovemilanovantanove/20) verrà contabilizzata nel Bilancio di Esercizio 2026, all'atto della relativa liquidazione, al conto co.ge. 02.02.03.01.11 "Fondo Rischi per Franchigia Assicurativa" utilizzando le disponibilità di quanto appositamente accantonato in fase di redazione delle scritture di assestamento al Bilancio di Esercizio dell'anno 2020 (autorizzazione di spesa n. 1 sub. 158 anno 2020 – UA 10C10).
4. Riservarsi, in caso di esito favorevole del pendente giudizio di appello proposto dall'Azienda, il diritto di ripetere le somme versate in favore della controparte, come sopra indicate.
5. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R. 19/22 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 39, comma 8, L.R. 19/22).

L'Addetto alla Fase Istruttoria
(Francesca Antonelli)

Si dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento
(Lucilla Vitturini)

Il Direttore S.O. attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni vigenti.

Per il Direttore S.O.
Il Direttore Amministrativo
(Cinzia Cocco)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.



